Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» *- Serie Generale - n. 54 del 9 novembre 2016*

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE PERUGIA - 9 novembre 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. **12.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. **12.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) la parola: "*anche*" è soppressa.

Art. 2
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2014 le parole: "*partecipano all'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 14,*" sono soppresse.

Art. 3
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 10/2014)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 le parole: "*, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 14*" sono soppresse.

Art. 4
(Modifica all'articolo 18 della l.r. 10/2014)

1. Al numero 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 le parole "*fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E*" sono soppresse.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 10/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"*2. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.*".

3. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 le parole: "*che rientrano nella categoria E*" sono sostituite dalle seguenti: "*del settore non alimentare*" e le parole: "*, senza modificare la categoria di appartenenza,*" sono soppresse.

4. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"*5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24, all'interno degli esercizi le superfici attribuite ai singoli settori merceologici possono essere modificate entro i limiti della superficie di vendita totale autorizzata previa apposita segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.*".

Art. 6
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 10/2014 dopo le parole: "*ai fini del presente testo unico*" sono inserite le se-

guenti: *"e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)"*.

2. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 10/2014 dopo le parole: *"con norme regolamentari, specifica"* sono inserite le seguenti: *", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004,"*.

Art. 7
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/2014 prima delle parole: *"La domanda per il rilascio"*, sono inserite le seguenti: *"L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio."*.

2. Al comma 14 dell'articolo 24 della l.r. 10/2014 le parole: *"28, comma 9-ter e dall'articolo 28-ter, comma 1 della l.r. n. 11/2005"* sono sostituite dalle seguenti: *"72, comma 7 e dall'articolo 74, comma 1, della l.r. 1/2015."*.

Art. 8
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 10/2014)

1. Alla rubrica dell'articolo 25 della l.r. 10/2014 le parole: *"18, comma 5 della l.r. n. 11/2005"* sono sostituite dalle seguenti: *"32, comma 6, della l.r. 1/2015"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 10/2014 le parole: *"18, comma 5 della l.r. n. 11/2005"* sono sostituite dalle seguenti: *"32, comma 6, della l.r. 1/2015"* e le parole: *"5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)"* sono sostituite dalle seguenti: *"113 della l.r. 1/2015."*.

Art. 9
(Modifica all'articolo 31 della l.r. 10/2014)

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 10/2014 è sostituita dalla seguente:

"c) dello sconto praticato o del ribasso effettuato, espresso in percentuale; lo sconto praticato o il ribasso effettuato può anche essere espresso sia numericamente che in percentuale.".

Art. 10
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 10/2014)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 10/2014 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:

a) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;

b) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 12;

c) l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7-ter. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.".

Art. 11
(Modifica all'articolo 34 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 10/2014 le parole: *"all'articolo 28, commi 12, 13 e 14."* sono sostituite dalle seguenti: *"all'articolo 28, commi 8, 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari."*.

Art. 12
(Modifica all'articolo 35 della l.r. 10/2014)

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 10/2014 è sostituita dalla seguente:

"q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;".

Art. 13
(Modifica all'articolo 37 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 10/2014 dopo le parole: *"non interdetta dal Comune"* sono inserite le seguenti: *"nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-ter del d.lgs. 42/2004,"*.

Art. 14
(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 10/2014 prima delle parole: "*la concessione*" sono inserite le seguenti: "*Salvo quanto previsto al comma 2-bis,*".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:

"*2-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 la concessione di posteggio nelle fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) ha durata pari a quella della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune.*".

Art. 15
(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 10/2014 le parole: "*ad un'ora*" sono sostituite dalle seguenti: "*a due ore*" e le parole: "*I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.*" sono soppresse.

Art. 16
(Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 10/2014 le parole: "*con proprio regolamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*con proprio atto*" e le parole: "*, i Comuni, l'INPS e l'INAIL*" sono sostituite dalle seguenti: "*e ANCI Umbria,*".

2. Il comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2014 è abrogato.

Art. 17
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 10/2014)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 10/2014, è aggiunta la seguente:

"*c-bis) nel caso di cessione della gestione dell'attività commerciale, corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 39, per effetto di contratto di subaffitto;*".

Art. 18
(Modifica all'articolo 51 della l.r. 10/2014)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 10/2014 dopo le parole: "*nelle quali*" sono inserite le seguenti: "*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004,*".

Art. 19
(Modifica all'articolo 52 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 10/2014 le parole: "*a cura dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 14*" sono soppresse.

Art. 20
(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 10/2014 le parole: "*, nazionale e regionale*" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"*3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio, il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 64. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del Comune competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64.*".

Art. 21
(Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 10/2014)

1. L'articolo 64 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"*Art. 64*
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali denominato calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio, o alla Regione nel caso di manifestazione fieristica internazionale, la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui al presente Titolo, assegna la qualifica alla manifestazione fieristica e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento nel calendario regionale, i dati necessari.

5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, già inserite nel calendario regionale, sono comunicate dal comune alla Regione entro dieci giorni.".

Art. 22
(Modifica all'articolo 67 della l.r. 10/2014)

1. All'articolo 67 della l.r. 10/2014 le parole: "*e comunale*" sono soppresse.

Art. 23
(Modifica all'articolo 69 della l.r. 10/2014)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 10/2014 le parole: "*di cui al decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi).*" sono soppresse.

Art. 24
(Modifiche all'articolo 72 della l.r. 10/2014)

1. La rubrica dell'articolo 72 della l.r. 10/2014 è sostituita dalla seguente: "*(Norme di attuazione)*".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:

"*3-bis. La Giunta regionale, al fine di disciplinare le modalità di effettuazione del collaudo di cui all'articolo 82, stipula apposita convenzione con ANCI Umbria, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e le Aziende unità sanitarie locali.*".

Art. 25
(Modifica all'articolo 80 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 10/2014 le parole: "*, localizzati fuori dai centri abitati,*" sono soppresse.

Art. 26
(Modifica all'articolo 81 della l.r. 10/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"*2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Alla SCIA è allegata la documentazione attestante la conformità dell'impianto al progetto e alla normativa vigente.*".

Art. 27
(Modifiche all'articolo 82 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 10/2014, dopo le parole: "*in caso di impianti stradali*" sono inserite le seguenti: "*e di impianti ad uso privato,*".

2. Il comma 7 dell'articolo 82 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"*7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili di cui all'articolo 69, comma 1, lettera i), autorizzati dal Comune competente, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette al Comune, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.*".

Art. 28
(Modifica all'articolo 84 della l.r. 10/2014)

1. Alla rubrica dell'articolo 84 della l.r. 10/2014, le parole: "*e osservatorio*" sono soppresse.

Art. 29
(Modifica all'articolo 86 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 10/2014 le parole: "*e comunque per almeno quindici giorni*" sono soppresse.

Art. 30
(Modifica all'articolo 88 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 10/2014 le parole: *", 10 c. 8 e 14"* sono sostituite dalle seguenti: *"e 10 c. 8"*.

Art. 31
(Modifiche all'articolo 89 della l.r. 10/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014 le parole: *"sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico"* sono sostituite dalle seguenti: *"il 31 dicembre 2017"*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 10 è approvato entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 10.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 10/2014 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nel caso di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità, riconosciuti o dichiarati tali dalla competente autorità pubblica, che determinano l'inagibilità anche parziale dei locali dove si svolge l'attività commerciale, la delocalizzazione totale o parziale della medesima attività è subordinata, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAPE del Comune competente per territorio corredata da apposita autocertificazione circa il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nei relativi titoli autorizzatori.

4-ter. Ai fini della delocalizzazione di cui al comma 4-bis il trasferimento dell'attività interessata è possibile esclusivamente in locali o strutture, dotate di tutti i requisiti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie, strutturali, edilizie, di impiantistica e di sicurezza, e situati in prossimità dei locali delle aziende danneggiate dichiarate inagibili, con possibilità di incremento massimo del venti per cento della superficie di vendita. Sono fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e delle strutture e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

4-quater. Le attività commerciali di cui ai commi 4-bis e 4-ter, entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, procedono alla rilocalizzazione dell'attività commerciale.".

Art. 32
(Abrogazioni)

1. L'articolo 14 della l.r. 10/2014 è abrogato.
2. L'articolo 27 della l.r. 10/2014 è abrogato.
3. L'articolo 28 della l.r. 10/2014 è abrogato.
4. L'articolo 65 della l.r. 10/2014 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 3 novembre 2016

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta del Vice Presidente Paparelli, deliberazione 29 dicembre 2015, n. 1604, atto consiliare n. 367 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per competenza in sede redigente, in data 19 gennaio 2016;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 18 ottobre 2016, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Brega per la maggioranza e dai Consiglieri Liberati e Ricci per la minoranza (Atto n. 367/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 ottobre 2016, deliberazione n. 123.

Avvertenza - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, recante "Testo unico in materia di commercio" è pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30.

Nota all'art. 1, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 3
Funzioni della Regione.

Omissis.

3. La Regione, nell'ambito della Banca dati regionale SUAPE di cui all'articolo 42 della L.R. n. 8/2011, individua la banca dati di interesse regionale delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 8/2011, di seguito denominata banca dati. La banca dati contiene l'elenco regionale delle imprese che esercitano le attività commerciali e le informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la comparazione tra la rete distributiva regionale e quella nazionale, le variazioni intervenute nel tempo e i principali processi in atto. La banca dati è aggiornata in cooperazione applicativa con i comuni, che sono tenuti alla trasmissione dei propri dati, ed in cooperazione applicativa con il sistema camerale e con le associazioni di categoria e le imprese interessate. Il contenuto della banca dati è pubblicato, sotto forma di dati aperti, nel repertorio regionale di cui all'articolo 15 della L.R. n. 8/2011. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le caratteristiche e le modalità di aggiornamento della banca dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Omissis.».

Nota all'art. 2, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 5
Funzioni delle Camere di commercio.

Omissis.

2. Le Camere di commercio collaborano al monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme e alla costruzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3.».

Nota all'art. 3, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lett. i) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 9
Programmazione commerciale.

1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:

Omissis.

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore.».

Nota all'art. 4, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, lett. h) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 18
Definizioni.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono:

Omissis.

h) per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera g), così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:

1) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;

2) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II;

Omissis.».

Note all'art. 5, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 20 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 20
Settori merceologici.

[*1. Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 categoria A possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 24.*] Abrogato.

2. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

3. Gli esercizi *del settore non alimentare* possono destinare, una parte della superficie di vendita, fino al tre per cento, e comunque non superiore a duecentocinquanta metri quadrati della superficie di vendita medesima, ai prodotti del settore alimentare strettamente funzionali al completamento dell'offerta, salvo quanto previsto al comma 5 e fermo restando il rispetto delle norme dettate specificamente per il settore alimentare a livello europeo, statale e regionale, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e professionali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ai fini delle dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali, la superficie di vendita destinata al settore alimentare è considerata separatamente da quella destinata al settore non alimentare. Alla superficie di vendita relativa a ciascun settore si applica il rispettivo parametro previsto dalla normativa regolamentare in materia.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24, all'interno degli esercizi le superfici attribuite ai singoli settori merceologici possono essere modificate entro i limiti della superficie di vendita totale autorizzata previa apposita segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.

6. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.

7. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dal presente testo unico in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162) e decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162).

Si riporta il testo dell'art. 19:

«Art. 19
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio

dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 21, commi 3 e 4 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 21
Negozi storici.

Omissis.

3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal Comune competente per territorio negozi storici, ai fini del presente testo unico *e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*, qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, specifica, *nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004,* i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al comma 3.».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato da: legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2004, n. 302), decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in G.U. 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in G.U. 25 giugno 2005, n. 146), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in G.U. 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18 ottobre 2005, in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 30 gennaio 2013, n. 25), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in G.U. 9 agosto 2013, n. 186), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 8 ottobre 2013, n. 236), decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31 maggio 2014, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175), legge 22 luglio 2014, n. 110 (in G.U. 8 agosto 2014, n. 183), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188) e decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 (in G.U. 11 gennaio 2016, n. 7).

Si riporta il testo dell'art. 52:

«Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.».

Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e 14 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 24
Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita.

1. *L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.* La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante il SUAPE. Alla domanda è allegato il progetto preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. II Comune può disciplinare l'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

Omissis.

14. Le disposizioni dettate dal presente articolo non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo *72, comma 7 e dall'articolo 74, comma 1, della l.r. 1/2015*.».

— La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), 16 marzo 2008, n. 5 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 27 settembre 2013, n. 19 (in B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44, E.S.) e 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Il testo degli artt. 28, comma 9 ter e 28-ter è il seguente:

«Art. 28
Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

[Omissis.

9-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 9-bis riguardino destinazioni diverse dalla residenza, queste sono consentite, in base alle previsioni del programma urbanistico, in deroga alle procedure di cui all'articolo 18 della L.R. 24/1999 e agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse, in qualunque modo determinato, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza, e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale].

Art. 28-ter
Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

[1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi dismessi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato esistente e in modo di evitare il consumo di nuovo suolo, sono consentiti in deroga agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse in qualunque modo determinato, nonché alle procedure di cui all'articolo 18 della L.R. 24/1999, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

Omissis.].».

— La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015), è stata modificata ed integrata con legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.).

Il testo degli artt. 72, comma 7 e 74, comma 1 è il seguente:

«Art. 72
Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

Omissis.

7. Qualora gli interventi di cui al presente articolo riguardino destinazioni diverse dalla residenza, queste sono consentite, in base alle previsioni del programma urbanistico, in deroga agli adempimenti di cui agli articoli 24 e 25 della L.R. 10/2014 e agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o limitazioni delle stesse, in qualunque modo determinato, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza, e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale e delle condizioni per l'accessibilità.

Omissis.

Art. 74
Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi dismessi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato esistente e in modo di evitare il consumo di nuovo suolo, anche con ampliamento della SUC degli edifici esistenti, sono consentiti in deroga agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività produttive o per servizi o di limitazioni delle stesse in qualunque modo determinato, nonché agli adempimenti di cui agli articoli 24 e 25 della L.R. 10/2014, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale, compreso l'ambiente urbano e delle condizioni per l'accessibilità.

Omissis.».

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 25 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 25
Procedimento di variante ai sensi dell'articolo *32, comma 6, della l.r. 1/2005*.

1. Per l'istruttoria della domanda di cui all'articolo 24 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di pro-

cedimento di variante avviato mediante il SUAPE, qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente il Consiglio comunale del Comune competente.

2. L'esito positivo della conferenza di cui all'articolo 24 relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.

3. La conferenza di cui all'articolo 24, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo *32, comma 6, della l.r. 1/2005* e in applicazione dell'articolo *113 della l.r. 1/2005*.».

— Il testo dell'art. 18, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 18
Varianti del PRG.

Omissis.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

Omissis.».

— Il testo degli artt. 32, comma 6 e 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, (si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 32
Varianti.

Omissis.

6. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, e 29 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dal presente TU, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla L.R. n. 8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti e di tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà. Entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Per i procedimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 il comune, entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della proposta progettuale di intervento, si esprime sull'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta stessa.

Omissis.

Art. 113
Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, del Titolo II, del D.Lgs. 267/2000, costituiscono il SUAPE, quale unico punto di accesso che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di SCIA. I comuni possono affidare al SUAPE la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia.

2. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010, ferme restando le competenze e l'autonomia delle singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali o degli enti locali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, esso deve intendersi riferito al SUAPE di cui al presente articolo.

3. Il SUAPE provvede in particolare:

a) alla ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 118, commi 2 e 3, della documentazione ai fini dell'agibilità di cui agli articoli 137 e 138 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché della documentazione inerente i pareri e le autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L. 241/1990 e dell'articolo 25 della L.R. 8/2011, nonché delle norme comunali di attuazione;

c) alla consegna dei permessi di costruire, della documentazione relativa all'agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. 380/2001;

d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della SCIA o concernente l'agibilità;

e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 115.

4. Ai fini della SCIA e del rilascio del permesso di costruire, nonché anche per gli interventi di attività edilizia libera di cui all'articolo 118, il SUAPE acquisisce, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 241/1990:

a) gli atti di assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

b) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);

c) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 42/2004;

d) il parere dell'autorità competente in materia idraulica;

e) gli atti di assenso in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

f) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché le autorizzazioni di cui alla L.R. 9/1995, in tema di aree naturali protette;

g) la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

h) ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato, che è necessario ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione o certificazione ai sensi di legge;

i) il documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nei termini previsti dalla normativa.

5. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una SUC superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. Il responsabile del SUAPE concorda con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. La conferenza può svolgere i suoi lavori anche attraverso strumenti telematici, a distanza e con partecipazione asincrona.

6. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento del SUAPE.

7. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata dei SUAPE, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000.

8. I comuni, attraverso il SUAPE, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 3, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante la pubblicazione delle informazioni in apposita sezione denominata "SUAPE" del proprio sito istituzionale, nonché con l'attivazione di servizi telematici, che consentano a chi vi abbia interesse l'accesso a tutte le possibili informazioni utili disponibili, ai necessari elementi normativi ed allo stato di avanzamento delle pratiche.

9. La Regione mette a disposizione dei comuni, nell'ambito del portale e della banca dati di cui agli articoli 41 e 42 della L.R. 8/2011, i servizi digitali necessari per la gestione dell'identità digitale, la presentazione delle istanze in via telematica, la dematerializzazione dei procedimenti del SUAPE, nonché per la gestione delle conferenze di servizio in via telematica. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità per l'attuazione, progressiva, di quanto al presente comma nell'ambito della Community Network regionale di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2011.

10. Nei rapporti con il SUAPE, ove l'interessato indichi nell'istanza un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso tale mezzo. Per professionisti ed imprese, obbligati per legge ad avere un indirizzo di PEC, questo potrà essere reperito nell'indice nazionale INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e tutte le comunicazioni impiegheranno tale mezzo anche se non espressamente indicato nella documentazione trasmessa.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dalle normative regionali che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, già assolvono ai principi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che ulteriori semplificazioni dei procedimenti si attuano con l'applicazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III della L.R. 8/2011.».

— La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 10 dicembre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29) e 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Il testo dell'art. 5, comma 6 è il seguente:

«Art. 5
Sportello unico per l'edilizia.

Omissis.

6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

Omissis.».

Nota all'art. 9, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 31, comma 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 31
Vendite straordinarie e promozionali.

Omissis.

5. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:

a) del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o promozionale o di fine stagione;

b) del nuovo prezzo;

c) dello sconto praticato o del ribasso effettuato, espresso in percentuale; lo sconto praticato o il ribasso effettuato può anche essere espresso sia numericamente che in percentuale.

Omissis.».

Nota all'art. 10, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 33 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 33
Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 4, 5 e 7 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.

2. La mancata esposizione degli orari scelti e praticati, ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, o la mancata esposizione dei prezzi secondo le modalità di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. All'applicazione della sanzione segue l'immediato adeguamento della esposizione e pubblicità degli orari e dei prezzi.

3. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio commerciale, nel caso in cui:

a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;

b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;

c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga del periodo di sospensione per comprovata necessità;

d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico.

4. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettera e) si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. Nei casi di particolare gravità non ricomprese nelle fattispecie di cui al comma 3, il sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

6. L'attività di vendita oggetto di SCIA o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'articolo 29, comma 3, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 5.

7. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.

7-bis. L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:

a) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;

b) il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 12;

c) l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7-ter. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

8. I provvedimenti di sospensione temporanea delle attività, di revoca e di chiusura dell'esercizio di cui al presente articolo, sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.

9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. n. 15/1983.».

Note all'art. 11, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 34, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 34
Ambito di applicazione.

1. Con il presente testo unico la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 114/1998, con particolare riferimento *all'articolo 28, commi 8, 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari*.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 28, commi 8, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 aprile 1998, n. 95), e modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94):

«Art. 28.
Esercizio dell'attività

Omissis.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

Omissis.

12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

Omissis.».

— Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari 2" è stato pubblicato G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 ed è stato sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Nota all'art. 12, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 35 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 35
Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo, si intendono per:

a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o, eventualmente, l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

f) mercato specializzato: quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

j) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o, eventualmente, su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;

k) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;

l) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;

m) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

n) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

o) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

p) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

r) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

s) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.».

Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 37, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 37
Commercio su aree pubbliche.

Omissis.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune *nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 1-ter del d.lgs. 42/2004,* e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune.».

— Per il testo dell'art. 52, comma 1-ter del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 6, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 14, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 40 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 40
Concessione di posteggio.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. *Salvo quanto previsto al comma 2-bis,* la concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

2-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 la concessione di posteggio nelle fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) ha durata pari a quella della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune."

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, nelle fiere e nei mercati, il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune adottata nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010.

10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/1993, che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001;

b) per i soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per le associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.

11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.».

— Si riporta il testo dell'art. 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94):

«Art. 70
Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

Omissis.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.».

— Nota all'art. 15, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 42, comma 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 42
Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Omissis.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore *a due ore*, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

Omissis.».

Nota all'art. 16, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 45 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 45
Obbligo di regolarità contributiva.

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176 della L. 296/2006.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al comma 1, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del decreto, stabilisce, *con proprio atto*, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, *e ANCI Umbria,* procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.

[*5. Nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente testo unico, stipula apposita convenzione con le articolazioni regionali di INPS, INAIL e con ANCI Umbria, al fine di effettuare per via telematica la verifica della regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione di un elenco delle posizioni regolari e di un elenco delle posizioni irregolari*.] Abrogato.».

Nota all'art. 17, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 47, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 47
Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, l'autorizzazione è dichiarata decaduta:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1 del decreto;

c-bis) nel caso di cessione della gestione dell'attività commerciale, corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 39, per effetto di contratto di subaffitto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 39 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.

Omissis.».

Note all'art. 18, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 51, comma 1, lett. i) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 51
Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

Omissis.

i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali, *nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004,* l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 6, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 19, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 52
Dati relativi al commercio su aree pubbliche.

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 3 comma 3:

a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'articolo 51;

b) i dati relativi al numero e al tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite;

c) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.».

Nota all'art. 20, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 63 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 63
Manifestazione fieristica.

1. L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 58, comma 1, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 61, comma 1, nonché all'inserimento nel calendario regionale o comunale di cui agli articoli 64 e 65.

2. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale l'interessato chiede, entro il 30 aprile dell'anno precedente, al servizio regionale competente in materia, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario regio-

nale di cui all'articolo 64 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del servizio regionale competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali.

3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio, il riconoscimento o la conferma della qualifica, ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 64. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte del Comune competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 64.

4. L'inserimento nel calendario regionale o nel calendario comunale costituisce presupposto per lo svolgimento della stessa manifestazione.».

Nota all'art. 21, alinea e parte novellistica:

— Per la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 si veda la nota al titolo della legge.

— Il testo dell'art. 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 16
Banche dati di interesse regionale.

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.».

Nota all'art. 22:

— Il testo vigente dell'art. 67 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 67
Sanzioni amministrative.

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 4.000,00, nonché all'esclusione dal calendario regionale, da uno a tre anni.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. n. 15/1983.».

Nota all'art. 23, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 69, comma 1, lett. i) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 69
Definizioni.

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

Omissis.

i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a nove metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

Omissis.».

Nota all'art. 24, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 72
(Norme di attuazione)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali la Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce:

a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;

c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale la Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce:

a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;

c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;

d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;

e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina:

a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;

b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati.

3-bis. La Giunta regionale, al fine di disciplinare le modalità di effettuazione del collaudo di cui all'articolo 82, stipula apposita convenzione con ANCI Umbria, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e le Aziende unità sanitarie locali.».

Nota all'art. 25, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 80
Impianti senza gestore.

1. Gli impianti nuovi e quelli esistenti possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.

Omissis.».

Nota all'art. 26, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 81 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 81
Modifiche degli impianti.

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero delle colonnine;

b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;

d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Alla SCIA è allegata la documentazione attestante la conformità dell'impianto al progetto e alla normativa vigente.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 70 e 71, le seguenti modifiche:

a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera e);

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.».

Nota all'art. 27, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 82 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 82
Collaudo degli impianti.

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto, in caso di impianti stradali *e di impianti ad uso privato*, o alla Regione, in caso di impianti autostradali.

2. Il Comune o la Regione competenti, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale, competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune o della Regione competenti, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune o alla Regione competenti di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune o dalla Regione competenti e sono a carico del richiedente.

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili di cui all'articolo 69, comma 1, lettera i), autorizzati dal Comune competente, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia asseverata, che il titolare trasmette al Comune, in caso di impianti stradali e di impianti ad uso privato, o alla Regione, in caso di impianti autostradali, all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.».

Nota all'art. 28, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 84 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 84
Monitoraggio.

1. Il servizio regionale competente in materia di commercio attraverso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 3 verifica i dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono i dati di cui al comma 1.

3. Il servizio di cui al comma 1 svolge, altresì, la funzione di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.».

Nota all'art. 29, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 86, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 86
Sanzioni amministrative.

Omissis.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa.

Omissis.».

Nota all'art. 30, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 88, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 88
Norma Finanziaria.

Omissis.

2. Al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 3, 10 c. 2 lett. a), d), g), h) *e 10 c. 8* si fa fronte con lo stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2014 (cap. 5690).

Omissis.».

Nota all'art. 31, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 89
Norme transitorie e finali.

1. Le norme regolamentari di cui agli articoli 10 comma 5, 15, comma 5, 21 comma 4, 45 comma 4 e 72 sono adottate dalla Giunta regionale entro *il 31 dicembre 2017*.

1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell'articolo 10 è approvato entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 10.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme del Reg. reg. 22 dicembre 1999, n. 39, Reg. reg. 27 ottobre 2003, n. 12 e Reg. reg. 5 luglio 2006, n. 9, in quanto compatibili con il presente testo unico.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, le modalità e i termini per la costituzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3 e la gestione della relativa fase transitoria.

4. Le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

4-bis. Nel caso di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità, riconosciuti o dichiarati tali dalla competente autorità pubblica, che determinano l'inagibilità anche parziale dei locali dove si svolge l'attività commerciale, la delocalizzazione totale o parziale della medesima attività è subordinata, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAPE del Comune competente per territorio corredata da apposita autocertificazione circa il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nei relativi titoli autorizzatori.

4-ter. Ai fini della delocalizzazione di cui al comma 4-bis il trasferimento dell'attività interessata è possibile esclusivamente in locali o strutture, dotate di tutti i requisiti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie, strutturali, edilizie, di impiantistica e di sicurezza, e situati in prossimità dei locali delle aziende danneggiate dichiarate inagibili, con possibilità di incremento massimo del venti per cento della superficie di vendita. Sono fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e delle strutture e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

4-quater. Le attività commerciali di cui ai commi 4-bis e 4-ter, entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, procedono alla rilocalizzazione dell'attività commerciale.».

Nota all'art. 32:

— Il testo degli artt. 14, 27, 28 e 65 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), abrogati dalla presente legge, è il seguente:

[«*Articolo 14*
Osservatorio regionale del commercio.

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha sede presso il servizio regionale competente in materia di commercio e svolge attività di monitoraggio della rete distributiva nonché della dinamica dell'occupazione del settore.

2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:

a) implementare lo sviluppo della banca dati quale parte della più ampia banca dati regionale SUAPE;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del presente testo unico;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni.

3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente all'Assemblea legislativa regionale sull'attività dell'Osservatorio.

Articolo 27
Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita.

1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui agli articoli 23 e 24, può avvenire solo nei comuni o nelle aree sovracomunali previste dall'articolo 26, la cui classe di appartenenza, determinata ai sensi dell'articolo 19, risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Classe del Comune	Tipologie incompatibili
I. Oltre 50.000 abitanti	Nessuna
II. 10.001 – 50.000	G2/A
III. 3.000 – 10.000	G2 e G1/A
IV. meno di 3.000	G2, G1, M3/A

2. I vincoli di cui al comma 1 non trovano applicazione qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre due chilometri in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:

a) Autostrada A1 e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte;

b) S.S. E45;

c) S.S. 75;

d) S.S. n. 3 Flaminia.

Articolo 28
Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti.

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 27, i comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 11, applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 65
Calendario comunale.

1. Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettua-

zione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

2. Il Comune inserisce nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali. Non possono essere effettuate, nel territorio comunale, manifestazioni non inserite nel calendario comunale.

3. Il Comune, con apposito atto, disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.

4. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze presentate ai sensi dell'articolo 63, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

3. Il Comune, con apposito atto, disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.

4. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze presentate ai sensi dell'articolo 63, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.».] Abrogato

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza